

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI SCANDIANO PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2027 ED EVENTUALE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI PER IL PERIODO 01.09.2027/31.08.2030

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, in Scandiano e nella Residenza Municipale, AVANTI A _____ Segretario Generale del Comune di Scandiano, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da Infocert CA firma qualificata, valido dal _____ al _____, autorizzato a rogare tutti gli atti del Comune, ai sensi dell'art. 97 lett. c) del dlgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà.

PREMESSE

- che, a seguito di procedura aperta, indetta con bando del _____/ e svoltasi con sedute pubbliche di gara in data _____ 2024, _____ in modalità telematica in applicazione dell'art. 21 e dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, con successiva determinazione dirigenziale dell'Unione Tresinaro Secchia n. ____/2024, citata, veniva disposto l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto al _____, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo i criteri valutativi di cui al bando di procedura aperta sopra citato, comprensiva di un'offerta economica _____;
- che, con determinazione dirigenziale del I Settore del Comune di Scandiano, veniva recepita la risultanza di gara e impegnata la spesa con riferimento al contratto originario;

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Scandiano, a mezzo come sopra, affida a _____, che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione dell'appalto dei servizi educativi aggiuntivi per nidi e scuole dell'infanzia nel Comune di Scandiano per il periodo 01.09.2024/31.08.2027 ed eventuale ripetizione di servizi analoghi per il periodo 01.09.2027/31.08.2030, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 e nel capitolato speciale, che viene allegato al presente atto _____.

In particolare, formano oggetto di affidamento i servizi di:

- a) tempo prolungato presso le scuole dell'infanzia
- b) interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di bambini con disabilità certificata.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non siano a esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Progetto del servizio;
- Documentazione di gara;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- DUVRI;
- eventuale ulteriore documentazione.

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione _____ in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto mediante archiviazione _____ al Protocollo dell'Ente, unitamente al contratto.

L'esecuzione avverrà, altresì, alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la Ditta suddetta dichiara di conoscere e accettare senza riserve.

ART. 3 - DURATA

Il presente contratto ha durata dal 01.09.2024 al 31.08.2027, fatta salva la facoltà di attivare le opzioni previste dal capitolato speciale allegato.

ev. se consegna anticipata:

Le parti concordemente danno atto che è già stato dato avvio all'esecuzione del presente contratto in via d'urgenza per i motivi indicati nel verbale di consegna in data _____ 2024, che il Dirigente firmatario attesta essere conservato agli atti del proprio ufficio.

L'appaltatore elegge domicilio nel _____, presso l'Amministrazione comunale, I Settore "Affari generali, istituzionali e servizi educativi".

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto del servizio nel triennio ammonta a €_____ (diconsi Euro _____) comprensivo dei costi della manodopera indicati in sede di procedura aperta dalla Ditta in € _____; tale importo è soggetto a I.V.A. ed è quantificato al netto di quest'ultima. Gli oneri della sicurezza sono pari € 1.000,00.

In particolare, l'ammontare del contratto è indicativamente riferito per € _____ al servizio di tempo prolungato e per € _____ agli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore di bambini con disabilità certificata.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio e/o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (proposta, si veda art. 60, comma 3, lettera b per le alternative).

La revisione dei prezzi deve avere le seguenti caratteristiche:

1. non deve apportare modifiche sostanziali al contratto;

2. si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della prestazione in più o meno superiore al 5% dell'importo complessivo dell'intervento, da determinarsi in base agli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi dei lavori, servizi e forniture, approvati dall'Istat entro il 30 Settembre di ogni anno;

3. copre la variazione nella misura dell'80% della stessa.

Le clausole revisionali non attribuiscono all'appaltatore un diritto alla revisione dei prezzi, ma l'interesse legittimo all'apertura di un procedimento tecnico discrezionale da parte dell'Azienda, che deve valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.

ART. 6 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante, poiché il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, prevede clausole di rinegoziazione al verificarsi delle indicate condizioni la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dalla parte svantaggiata:

1. non aver assunto volontariamente il rischio dell'evento sopravvenuto (es. l'aumento imprevedibile ed eccezionale del costo dell'energia);

2. l'avvenimento sopravvenuto derivi da eventi straordinari e imprevedibili (inimmaginabili al momento della stipula);

3. estraneità delle sopravvenienze all'alea contrattuale e alle normali fluttuazioni di mercato.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, come prevede l'art. 121 (sospensione dell'esecuzione) del d.lgs. 36/2023, va valutata dal comune.

Il compito di istruire la pratica e provare a trovare un accordo spetta al Responsabile Unico di Progetto entro un termine non superiore a tre mesi.

Le parti devono adottare comportamenti adeguati alle concrete circostanze, allo specifico contenuto contrattuale e alla qualificazione dei soggetti interessati, con proposte serie e sostenibili, che potranno investire tutti i contenuti del contratto: modalità della prestazione, tollerandone variazioni, durata, prezzo, ecc. L'utilizzo della clausola impone alle parti l'individuazione della concreta regola di condotta corrispondente alla buona fede con riferimento al caso specifico, in linea con la nuova fiducia riposta nei contraenti e la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei funzionari pubblici di cui all'art. 2 "Principio di fiducia".

L'accordo raggiunto tra le parti dà vita a un nuovo contratto che si sostituisce a quello originario e che deve, pertanto, essere sottoscritto dal dirigente o responsabile del servizio. Nel caso in cui le parti non pervengano a un accordo entro un termine ragionevole, da valutarsi in base alle circostanze specifiche, la parte svantaggiata potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, fatta salva la responsabilità della parte inadempiente all'obbligo di rinegoziare in buona fede.

L'attività di rinegoziazione è sottoposta ai seguenti limiti:

- il divieto di snaturare il contratto, apportandovi modifiche tali da far ritenere la stipula di uno nuovo;
- il ripristino dell'originario equilibrio del contratto e della sua sostanza economica, in considerazione degli atti della gara;
- il riconoscimento dei maggiori compensi all'appaltatore a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, alla voce imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le

economie da ribasso d'asta (obbligo di invarianza finanziaria), che, poiché possono considerarsi definitivamente acquisite solo al momento della verifica di conformità, vanno utilizzate previa attenta valutazione in relazione al caso concreto (es. con riferimento allo stato di avanzamento dell'opera) e sulla base di adeguata motivazione;

- forme del procedimento amministrativo, che ne consente il controllo da parte degli altri operatori economici e del giudice poiché il contratto pubblico non consente modifiche sostanziali al fine di non ledere il principio della concorrenza.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli oneri derivanti da mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'impresa appaltatrice ha costituito garanzia definitiva di € _____ (diconsi euro _____) pari al ____% dell'importo contrattuale, mediante _____.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'impresa s'impegna a eseguire il servizio con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati all'articolo 2 del presente atto, della normativa ivi richiamata e in subordine delle disposizioni del Codice Civile.

Le parti prendono altresì concordemente atto del contenuto dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 per cui "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento" secondo le modalità esplicitate all'articolo 14, comma 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – così come modificato dal DPR 81/2023 – e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni afferenti, approvato con deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>).

ART. 9 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il dirigente firmatario dà atto che il codice identificativo gara è il seguente CIG: _____ e richiama espressamente gli obblighi in materia di fattura elettronica previsti dall'art. 25 della legge n° 89 del 23/06/2014.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 e della Legge n°217 del 17 dicembre 2010 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dal Tesoriere comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta dall'appaltatore:

- accreditamento in c/c bancario;
- accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto delle normative sopra richiamate.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata, altresì s'impegna espressamente a inserire a pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 9-bis della stessa Legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Committenza la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi del conto di cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante.

A norma dell'art. 3 comma 9-bis. della Legge n°136/2010 così come introdotto dalla Legge n. 217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

La contabilizzazione del corrispettivo avverrà secondo quanto indicato all'art. 14 del capitolato speciale.

eventuale

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 125 del dlgs 36/2023, ha richiesto l'anticipazione del prezzo con riferimento al servizio di tempo prolungato e, a tal fine, ha costituito garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo _____ (*pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione*), rilasciata da _____. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 10 - SUBAPPALTO

La Ditta in sede di procedura di gara ha dichiarato di avvalersi/non avvalersi del subappalto.

La Ditta in sede di procedura di gara ha dichiarato di avvalersi/non avvalersi del subappalto a cascata.

In caso di ricorso all'istituto Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale.

ART. 11 - IMPEGNI DEL CONTRAENTE EX ART. 102 DEL DLGS 36/2023

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, laddove compatibile con la clausola volta a garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nell'appalto, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare:

- una quota complessiva pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e femminile
- almeno un progetto di attività socialmente utili
- almeno due istituti a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

ART. 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia all'art. 120 del dlgs 36/2023.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'articolo 6 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti:

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

Il dirigente firmatario dà atto che l'impresa appaltatrice ha stipulato le polizze assicurative di cui all'art. 9 del capitolato speciale allegato, per i rischi connessi al servizio con scadenza e massimali adeguati e si impegna, in occasione delle scadenze contrattuali, a produrre al Comune di Scandiano copia del rinnovo/del nuovo contratto e della quietanza di pagamento del premio.

ART. 15 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'APPALTATORE

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 124 del dlgs 36/2023 e alle ulteriori norme in materia.

ART. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del dlgs 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

La committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del dlgs 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del dlgs 36/2023. Tale facoltà è esercitata dall'Azienda con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto è considerato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14, capo II, del d.lgs. 36/2023, di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, per ragioni sia attinenti alle prestazioni – che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e di istituzioni – sia concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, in quanto impongono il coinvolgimento di diverse unità organizzative.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente del I Settore "Affari generali, istituzionali e servizi educativi".

Al RUP sono attribuiti i compiti di cui all'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, a cui si fa rinvio.

L'esecuzione del contratto, pertanto, pur essendo diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, richiede l'assegnazione dei compiti e delle attività del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), a soggetto diverso, individuato nel Responsabile dei servizi alla comunità.

Il DEC, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

ART. 18 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 19 del capitolato speciale.

Le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione sono individuate con l'allegato II.14 del dlgs 36/2023, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile, è quello di Reggio Emilia. Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del dlgs 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

ART. 20 - DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non previsto negli atti afferenti alla procedura per l'individuazione del contraente, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, al dlgs 36/2023 e, come qui disciplinato, per quanto non espressamente previsto nel codice:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023.

ART. 23 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Comune, con apposito

atto sindacale, provvederà a nominare il gestore responsabile del trattamento esterno dei dati degli utenti, applicando quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su intere ____ pagine a video e n. ____ righe sulla ____ pagina dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del dlgs 7/3/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/2/2013.

Io sottoscritto _____, Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lettera f) del D. Lgs 82/2005 e procedo, da ultimo ed alla presenza delle parti, a sottoscrivere il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente schema sarà integrato con le clausole e gli articoli di cui alla normativa vigente in materia che non modificano il contenuto sostanziale del presente atto.